

KME Italy S.p.a.
CONDIZIONI GENERALI DI
ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI

1. Ordini. Gli ordini di beni o servizi (di seguito gli "Ordini") emessi da KME Italy S.p.A. (di seguito "KME") sono validi se redatti in forma scritta ed acquistano efficacia vincolante al ricevimento da parte di KME della conferma dell'Ordine del Fornitore adotta in forma scritta (di seguito "Conferma d'Ordine"), che dovrà pervenire anche mediante comunicazione via fax o per via telematica entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data dell'Ordine. Tuttavia, qualora entro tale termine il Fornitore non abbia manifestato per iscritto la volontà di rifiutare l'Ordine, esso si intenderà comunque accettato dallo stesso Fornitore.

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito "Condizioni"), disponibili anche sul sito internet: www.kme.com, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso congiuntamente alle eventuali condizioni particolari dell'Ordine. Esse prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari del Fornitore, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte di KME. L'esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore comporta in ogni caso accettazione delle presenti Condizioni senza riserva di sorta. I preventivi dei beni/servizi sono vincolanti per il Fornitore e non comportano remunerazione.

2. Corrispettivi, fatturazione e documenti di trasporto. I corrispettivi indicati nell'Ordine sono fissi e non soggetti a revisione. Salvo diverse indicazioni nell'Ordine, i prezzi dei beni si intendono franco destino c/o i siti KME o altro luogo indicato nell'Ordine, comprensivi di imballaggio, trasporto, assicurazione ed ogni altro costo connesso all'esecuzione dell'Ordine. Qualora sia apposta la clausola "porto assegnato", i beni devono essere dichiarati sotto la voce di "tariffa più conveniente": eventuali maggiori spese o oneri derivanti da errate dichiarazioni sono a carico del Fornitore. Le fatture ed i documenti di trasporto dei beni devono pervenire agli indirizzi che compaiono sull'Ordine e devono chiaramente indicare:

- numero d'Ordine
 - descrizione e quantità dei beni forniti
 - data e riferimento del documento di trasporto
 - prezzo dettagliato.
- In caso di omissione da parte del Fornitore dell'indicazione del numero d'Ordine di cui al punto a), le fatture non saranno accettate e di conseguenza saranno rinviate al Fornitore; in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al punto b), c) e/o d), le fatture si considerano non pervenute e, di conseguenza, i termini per il relativo pagamento non decorreranno finché KME non riceverà regolare integrazione scritta da parte del Fornitore.

3. Termini di consegna. I termini indicati nell'Ordine per la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono perentori ed essenziali ed, ai fini dell'accertamento del rispetto degli stessi, fa fede la data di arrivo al luogo di destinazione dei beni o dell'effettuazione dei servizi, così come attestato dalle indicazioni apposte sui documenti di trasporto. La tempistica specificata nell'Ordine non può essere modificata, salvo diverso accordo scritto. Eventuali consegne anticipate non saranno ammesse se non preventivamente concordate e comunque non daranno diritto ad alcun beneficio per il Fornitore. Salvo diversa indicazione contenuta nell'Ordine, in caso di ritardo nella consegna per qualunque causa (fatti salvi i comprovati casi di forza maggiore, che il Fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto, come previsto al successivo art.16), sarà applicata automaticamente e senza necessità di alcuna comunicazione una penale pari all'1% del prezzo totale della fornitura per ogni settimana di ritardo, purché il ritardo non dipenda in alcun modo da KME. Tale penale non sarà complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) del prezzo totale della fornitura, salvo il maggior danno. In ogni caso, la mancata

esecuzione dell'Ordine nel termine prescritto in assenza di accordo scritto conferisce a KME la facoltà di annullare l'Ordine e risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio di semplice comunicazione scritta allo stesso e di richiedere il risarcimento dei danni.

4. Spedizioni, Imballaggio e conservazione dei beni. Le spedizioni dei beni si intendono effettuate a rischio e pericolo del Fornitore, il quale deve stipulare a sue spese idonea copertura assicurativa valida fino all'arrivo dei beni presso il luogo di destinazione. Sono interamente a carico del Fornitore anche eventuali oneri dovuti alla necessità di accelerare il trasporto ai fini del rispetto del termine di consegna. Le specifiche relative all'imballaggio ed alle condizioni di conservazione dei beni sono di norma indicate nell'Ordine. Il Fornitore si impegna in ogni caso a fornire i beni con un imballaggio adeguato in relazione alla natura degli stessi beni, al mezzo di trasporto ed alla loro destinazione ed in conformità alla normativa vigente *pro-tempore* in materia di rifiuti, inclusi quelli pericolosi, con modalità accettabili dagli usuali corrieri ed idonee a garantire la consegna dei beni integri ed in perfetto stato di conservazione presso il luogo di destinazione. Elementi essenziali dell'imballaggio saranno considerati il contrassegno o l'etichettatura, che dovrà recare in luogo visibile, in modo leggibile ed indelebile l'indicazione del Paese di origine dei beni e dovrà includere i seguenti dati: numero d'Ordine, contenuto, peso lordo/netto espresso in kg, luogo d'imbarco / di destinazione. L'imballaggio non verrà restituito al Fornitore, salvo diverso accordo tra le Parti.

5. Passaggio della proprietà dei beni e trasferimento del rischio. **Accettazione.** Salvo diversa indicazione sull'Ordine, il passaggio della proprietà ed il trasferimento del rischio avvengono al momento della consegna dei beni a KME presso il luogo di destinazione. Ogni eventuale clausola di riserva di proprietà inserita dal Fornitore si ha per non apposta. La consegna ed il passaggio della proprietà non determinano accettazione dei beni da parte di KME, pertanto l'eventuale accettazione dei beni espressa al momento della consegna è da intendersi sempre come "accettazione con riserva". L'accettazione dei beni, è soggetta all'esito positivo dell'ispezione e/o collaudo che saranno svolti da parte di KME o per suo conto senza alcun vincolo di forma e/o di termine, al fine di verificare la conformità alle specifiche, l'assenza di vizi e l'idoneità all'uso. L'accettazione dei beni/servizi da parte di KME non esonererà il Fornitore dalla garanzia sui beni/servizi forniti, né comporta rinuncia di KME a far valere i propri diritti. La pesatura, la misurazione o il conteggio effettuati all'arrivo dei beni c/o KME sono vincolanti per le Parti.

6. Fornitura di servizi. Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi previsti dall'Ordine in conformità con l'oggetto del contratto ed in piena osservanza delle disposizioni normative applicabili ed in vigore, in particolare in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni e tutela dell'ambiente (EHS). La conformità da parte del Fornitore alle prescrizioni di cui sopra dovrà avvenire a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità. In particolare il Fornitore si impegna a:

- fornire la documentazione tecnica/amministrativa comprovante la propria idoneità professionale a fornire i beni/servizi appartenenti alla tipologia indicata nell'Ordine;
- informare scrupolosamente i propri dipendenti sui rischi specifici delle attività e del luogo in cui tali attività verranno eseguite;
- vigilare che il comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori sia conforme al Piano della Sicurezza vigente;
- equipaggiare tali soggetti con tutta la strumentazione occorrente per completare i servizi;

9. Tutela dell'ambiente. Sostanze pericolose. Il Fornitore si impegna - nella produzione dei beni e

protezione individuali all'uopo occorrenti. Il Fornitore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità l'ottemperanza delle prescrizioni normative riguardo al proprio personale dipendente e garantisce l'assoluto rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi. A tale scopo conterrà a KME le attestazioni scritte (es. DURC) certificate dal KME ed utili a documentare l'osservanza delle normative applicabili riguardanti i diritti dei lavoratori, e manterrà tali documenti in corso di validità durante tutto il periodo in cui il Fornitore eseguirà un Ordine per conto di KME. Il Fornitore potrà subappaltare la fornitura di servizi, in tutto od in parte, esclusivamente previa autorizzazione scritta di KME, in mancanza della quale KME si riserva il diritto di agire giudizialmente per la risoluzione dell'Ordine ed il risarcimento dei danni. In caso di fornitura di servizi da parte di terzi subcontraenti del Fornitore, lo stesso risponderà in proprio nei confronti di KME di tutte le attività del subcontraente, come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. In ogni caso il Fornitore si impegna a fornire a KME la documentazione attestante l'idoneità professionale dei propri subcontraenti con le modalità seguite dal Fornitore stesso e ad incorporare le Condizioni nei contratti con tali subcontraenti.

7. Garanzia. Il termine della garanzia del Fornitore è di 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna dei beni o dall'esecuzione dei servizi presso il luogo convenuto ed il termine per la denuncia di eventuali vizi, apparenti o occulti, è di 15 (quindici) giorni dalla scoperta, salva l'applicazione di un termine più lungo stabilito dallo stesso Fornitore. Il Fornitore garantisce che i beni/servizi forniti/seguiti corrispondono alle specifiche indicate nell'Ordine ed al più recente "stato dell'arte"; il Fornitore garantisce inoltre che i beni sono conformi alla normativa vigente *pro-tempore*, ed in particolare alle direttive UE relative alla sicurezza dei prodotti, sono provvisti delle marcature CE e muniti dei dispositivi di sicurezza, sono di perfetta qualità, privi di difetti di progettazione e/o di fabbricazione, funzionamento o di qualsiasi altro difetto e sono completi di tutte le parti necessarie e perfettamente idonei all'utilizzo per il quale sono forniti. In caso di fornitura di servizi di ristrutturazione di linee produttive e di installazione di nuove linee produttive, il Fornitore si impegna a consegnare: le certificazioni attestanti la conformità degli impianti alla normativa, la documentazione relativa alle analisi ed alle valutazioni specifiche dei rischi, compiute nel rispetto di quanto indicato nelle condizioni particolari di tale Ordine, ed inoltre il manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana.

8. Beni non conformi o difettosi. In caso di non conformità o di presenza di difetti nei beni forniti a KME, tali beni dovranno essere immediatamente ritirati e sostituiti dal Fornitore a suo rischio e spese presso lo stesso luogo di destinazione. In assenza di azioni correttive da parte del Fornitore nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di KME di rilevamento dei vizi/non conformità, KME si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, al rimpiazzo immediato dei beni da parte di altro fornitore, addebitandone al Fornitore gli oneri, incluse le spese di deposito, spedizione, il maggior prezzo ed ogni altro onere. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di KME, a suo insindacabile giudizio, di richiedere al Fornitore una riduzione del prezzo dei beni non conformi/difettosi, oppure - in presenza di non conformità e/o difettosità del bene tale da pregiudicare totalmente la funzionalità e da costituire quindi inadempimento del Fornitore alle obbligazioni discendenti dall'Ordine, di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore e di richiedere il risarcimento dei danni.

9. Tutela dell'ambiente. Sostanze pericolose. Il Fornitore si impegna - nella produzione dei beni e nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'Ordine - a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente, adottando accorgimenti tecnici idonei a ridurre le emissioni. A tale riguardo, il Fornitore istituirà d'intesa con KME procedure organizzative per limitare ogni forma di inquinamento ambientale/acustico. Inoltre il Fornitore svilupperà, proporzionalmente alle proprie capacità, un sistema di qualità e di certificazione delle procedure di rispetto delle normative vigenti in materia ambientale. Il Fornitore dichiara e garantisce che le sostanze chimiche presenti nei beni oggetto dell'Ordine sono conformi al regolamento REACH e presenti nella lista delle sostanze chimiche redatta e pubblicata a livello Europeo. In ogni caso, i beni non devono contenere sostanze chimiche c.d. SVHC (*Substances of Very High Concern*) e limitate dal Protocollo di Montreal. E' responsabilità del Fornitore informarsi preventivamente sulla inclusione periodica di nuove sostanze nella lista delle SVHC disponibile al sito <http://echa.europa.eu/>. Specifiche dichiarazioni potranno essere richieste da KME, al riguardo. Ogni sostanza chimica o prodotto introdotto all'interno dei siti KME dovrà essere accompagnato dalle "Schede di Sicurezza del Materiale" (MSDS), in conformità alla Direttiva UE. KME, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'introduzione di sostanze/prodotti chimici. Inoltre, a seguito dell'accertamento della radioattività al passaggio del *detector* all'ingresso dei propri siti, KME rifiuterà forniture di beni contenenti sostanze radioattive. Le eventuali spese di deposito e restituzione al Fornitore di beni contenenti tali sostanze saranno totalmente a carico di quest'ultimo.

10. Conduzione delle opere e Sicurezza sul lavoro. Qualora sia prevista nell'Ordine l'esecuzione da parte del Fornitore di servizi presso uno dei siti KME, lo stesso Fornitore si impegna all'osservanza dei regolamenti aziendali interni in vigore presso KME, ed in particolare al rigoroso rispetto delle procedure EHS, di cui il Fornitore espressamente conferma di essere a conoscenza. Il Fornitore dovrà cooperare e coordinarsi con KME al fine di minimizzare i rischi interferenziali, attraverso il rispetto del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) allegato alla Conferma d'Ordine e/o, ove applicabile, al contratto d'opera, che il Fornitore dovrà restituire a KME debitamente firmato per accettazione prima dell'accesso ai siti KME. Il Fornitore potrà ricevere, dietro apposita richiesta, adeguata informativa, vantino nei confronti dello stesso Fornitore fino a concorrenza dell'importo delle relative fatture.

11. Modifiche e cancellazioni. Ove richiesto da parte di KME in forma scritta, il Fornitore si obbliga a modificare prontamente le caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'Ordine e non ancora consegnati/effettuati. Il Fornitore informerà tempestivamente KME di eventuali variazioni del prezzo o della tempistica, resi necessari dai cambiamenti richiesti; le suddette modifiche saranno concordate per iscritto dalle Parti mediante un emendamento all'Ordine o l'emissione di un nuovo Ordine. KME si riserva il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c., e di cancellazione dell'Ordine in qualsiasi momento tramite l'invio di lettera raccomandata A/R, senza alcuna penale.

12. Risoluzione dell'Ordine. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., KME si riserva la facoltà di risolvere l'Ordine allorché ricorrano le seguenti circostanze: in caso di inadempimento da parte del Fornitore alle proprie obbligazioni discendenti dall'Ordine e/o alle disposizioni delle presenti Condizioni (quali in particolare: mancato ed ingiustificato rispetto dei termini di consegna dei beni/servizi, riscontrata difettosità/non conformità dei beni/servizi derivante da inadempimento del Fornitore, accertate e reiterate violazioni delle normative o delle procedure EHS interne di KME);

13. Pagamenti. I pagamenti dei corrispettivi per i beni/servizi del Fornitore saranno effettuati da KME alle condizioni e nei termini indicati nell'Ordine, eventuali diverse condizioni o termini di pagamento citati in fattura non saranno ritenuti validi. KME potrà compensare i propri debiti verso il Fornitore con i crediti, anche non scaduti, che la stessa KME ovvero altre Società dello stesso gruppo industriale (sulla cui composizione il Fornitore potrà ricevere, dietro apposita richiesta, adeguata informativa), vantino nei confronti dello stesso Fornitore fino a concorrenza dell'importo delle relative fatture.

14. Principi di comportamento. Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001. L'accettazione dell'Ordine espressa in qualsiasi forma da parte del Fornitore comporta l'accettazione senza riserva di tutti i principi di comportamento adottati da KME in conformità al D.Lgs 231/2001 e disponibili sul sito internet: www.kme.com e l'impegno del Fornitore alla loro rigorosa osservanza ai fini dell'esecuzione dell'Ordine.

15. Trattamento dei dati personali. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore espressamente conferma di aver preso visione e di essere a conoscenza del prospetto informativo relativo al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003, disponibile sul sito internet: www.kme.com.

16. Legge applicabile. Foro competente. Ogni controversia relativa alla fornitura/esecuzione dei beni/servizi a favore di KME, anche se insorta con soggetti stranieri o per beni/servizi forniti dall'estero, è regolata dalla Legislazione Italiana ed appartiene alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. KME si riserva tuttavia la facoltà, qualora agisca in giudizio nei confronti del Fornitore, di adire il Foro competente del luogo di residenza o domicilio del Fornitore stesso in Italia o all'estero.

eseguirà i servizi avvalendosi di propri mezzi e materiali occorrenti per il carico e trasporto, di cui consegnerà preventivamente all'accesso al sito KME l'elenco completo e la documentazione attestante la conformità alla normativa applicabile. L'utilizzo di mezzi e materiali di KME da parte del Fornitore non è ammesso, salvo specifico preventivo consenso scritto di KME. In caso di violazioni delle normative o delle procedure EHS interne di KME, la stessa si riserva la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, che il Fornitore provveda all' allontanamento ovvero alla sostituzione dei dipendenti o collaboratori del Fornitore stesso che abbiano violato disposizioni in materia di sicurezza e/o norme comportamentali. La reiterata violazione delle sopraccitate disposizioni comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordine per inadempimento mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

16. Forza maggiore. Eventuali scioperi, guerre, epidemie, calamità naturali ovvero altre circostanze non prevedibili e che esulano dal ragionevole controllo del Fornitore, e che obblighino lo stesso all'arresto parziale o totale dell'attività, costituiscono cause di forza maggiore, che esonerano il Fornitore dall'esecuzione dell'Ordine finché perdurano tali eventi. Il Fornitore deve dare a KME immediata comunicazione dell'insorgenza e della cessazione di tali eventi, fornendo altresì, su richiesta, la certificazione della Camera di Commercio competente, comprovante la causa di forza maggiore. Qualora l'esecuzione dell'Ordine risulti ragionevolmente impossibile, KME si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutto o in parte mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. Resta inteso che le obbligazioni di KME di pagamento dei beni/servizi potranno essere soddisfatte solo in assenza della suddetta causa di forza maggiore e soltanto se non intervengono disposizioni nazionali/internazionali relative a misure restrittive del commercio estero (es. embargo) e/o ai metodi di pagamento.

17. Principi di comportamento. Modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001. L'accettazione dell'Ordine espressa in qualsiasi forma da parte del Fornitore comporta l'accettazione senza riserva di tutti i principi di comportamento adottati da KME in conformità al D.Lgs 231/2001 e disponibili sul sito internet: www.kme.com e l'impegno del Fornitore alla loro rigorosa osservanza ai fini dell'esecuzione dell'Ordine.

18. Trattamento dei dati personali. Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore espressamente conferma di aver preso visione e di essere a conoscenza del prospetto informativo relativo al trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/2003, disponibile sul sito internet: www.kme.com.

19. Legge applicabile. Foro competente. Ogni controversia relativa alla fornitura/esecuzione dei beni/servizi a favore di KME, anche se insorta con soggetti stranieri o per beni/servizi forniti dall'estero, è regolata dalla Legislazione Italiana ed appartiene alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. KME si riserva tuttavia la facoltà, qualora agisca in giudizio nei confronti del Fornitore, di adire il Foro competente del luogo di residenza o domicilio del Fornitore stesso in Italia o all'estero.